

procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi (punto 4 del PAN GPP).

L'Autorità ha attuato una cooperazione con il Ministero dell'Ambiente attraverso la partecipazione al tavolo permanente di consultazione sul GPP. Inoltre, è stato avviato un servizio di rilevazione delle informazioni sugli appalti verdi da mettere a disposizione del Ministero.

**Attestazioni delle
imprese per lavori
di importo
superiore a
150.000 €**

Oltre ai nuovi servizi avviati a seguito delle recenti previsioni di legge, la tenuta del Casellario Informatico comporta la gestione e l'offerta di numerosi altri servizi. In particolare si ricorda il servizio relativo alle attestazioni delle imprese di costruzioni che eseguono lavori d'importo superiore a 150.000 euro i cui dati vengono implementati direttamente dalle SOA. Con i dati inseriti, l'Autorità effettua un servizio alle Stazioni Appaltanti, alle SOA ed ai cittadini mediante la pubblicazione sul proprio sito *Web* dell'elenco delle imprese qualificate suddivise per regione. Il sistema, oltre a pubblicare per ciascuna impresa qualificata l'attestato e la storia delle attestazioni conseguite, consente di effettuare la ricerca delle imprese qualificate per codice fiscale e per denominazione, rendendo in tal modo più trasparente il sistema di attestazione previsto dalla norma. Viene consentito inoltre alle Stazioni Appaltanti di effettuare la verifica dei requisiti speciali nelle gare di lavori, di cui all'art. 48 del Codice, riducendo in tal modo l'attività amministrativa delle stesse. La tenuta del Casellario, inoltre, consente la consultazione delle annotazioni, onde verificare alcuni requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice.

**Consultazione
annotazioni
nel Casellario**

Ulteriore servizio offerto tramite Casellario è quello relativo alla consultazione delle annotazioni che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare parte delle verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice con notevoli risparmi di tempi e di costi.

Confluiscono nello stesso Casellario Informatico i Certificati Esecuzione Lavori (CEL) rilasciati dalle Stazioni Appaltanti e precompilati sulla base dei dati presenti in Sistema Monitoraggio Gare (SIMOG) consentendo alle SOA di effettuare il servizio di certificazione di loro competenza.

Al fine di snellire le procedure di partecipazione alla gara, l'Autorità ha predisposto la trasmissione *on line* della documentazione riguardante

l'avvalimento di cui ai sensi dell'art. 49 del Codice ed un sistema di consultazione via *Web* a disposizione delle Stazioni Appaltanti per verificare in sede di gara le eventuali incompatibilità dei professionisti partecipanti alla medesima gara (art. 253 del Regolamento) per appalti di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, sia singolarmente sia attraverso una società di ingegneria o una società di professionisti delle quali il professionista medesimo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Inoltre, l'Autorità, così come previsto dall'art. 7, comma 11 del Codice, permette la consultazione via *Web* delle delibere, delle determine AVCP nonché delle massime giurisprudenziali e dei lodi arbitrali.

Va rilevato che diverse disposizioni normative hanno negli ultimi anni valorizzato il ruolo della Banca Dati dell'Autorità. Il D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 ha modificato il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) prevedendo all'art. 62 bis la creazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'AVCP. La BDNCP è stata inclusa, poi, con lo stesso D.lgs., tra le banche dati di interesse nazionale, in linea con l'attuale indirizzo politico e normativo, caratterizzato da una complessiva tensione del sistema amministrativo verso elevati livelli di efficienza attraverso strumenti quali la de-materializzazione, la semplificazione, la cooperazione tra amministrazioni e la condivisione delle informazioni in proprio possesso, l'Autorità ha promosso un processo di evoluzione ed implementazione della struttura della propria Banca Dati.

Recentemente il D.L. n. 5/2012, convertito nella legge 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha inserito un nuovo articolo al D.lgs. 163/2006 (art. 6 bis, rubricato "Banca dati nazionale dei contratti pubblici"), prevedendo che dal 1° gennaio 2013 la Banca Dati sia lo strumento attraverso il quale le Stazioni Appaltanti dovranno effettuare le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese partecipanti alle gare. La Banca Dati, infine, verrà utilizzata anche per lo scambio di informazioni sui contratti

**Il nuovo
ruolo della
BDNCP**

pubblici con la Banca Dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita ex art. 13 , legge 196/2009 ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

3.2 L'attività consultiva

Tra i servizi che l'Avcp offre agli *stakeholders* vi è lo svolgimento di attività consultiva articolata su diversi livelli. Le richieste più numerose riguardano quesiti che possono essere efficacemente risolti richiamando precedenti pareri resi dall'Autorità, oppure attraverso l'indicazione della normativa applicabile al caso specifico. Tali richieste sono evase principalmente in forma verbale e in tempi assai ristretti, attraverso il servizio di *contact center*.

L'attività consultiva, viceversa, assume forma procedimentale con riferimento alle istanze che richiedono una maggiore complessità istruttoria.

Pareri di
precontenzioso

In particolare, l'Autorità emana pareri non vincolanti di precontenzioso su richiesta della Stazione Appaltante e degli operatori economici partecipanti alla procedura selettiva, al fine di comporre conflitti anche mediante la formulazione di una ipotesi di soluzione, secondo quanto prescrive l'art. 6, comma 7, lett. n) del Codice dei Contratti.

L'attività del precontenzioso, in ragione della specializzazione del soggetto che emana il parere, assolve ad una finalità deflattiva del contenzioso offrendo la possibilità di una composizione celere del conflitto ad opera di un organo neutrale, imparziale, senza costi.

Le novità introdotte dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha disposto l'aumento delle spese per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi giurisdizionali potranno determinare un aumento delle richieste di pareri in sede precontenziosa.

Pareri relativi a
particolari
condizioni di
esecuzione del
contratto

L'Autorità, al fine di rendere più agevole l'accesso al servizio, ha recentemente adottato un nuovo regolamento in materia valorizzando la vocazione paragiurisdizionale dell'istituto e considerando, nell'esame istruttorio e nella tempistica, le istanze provenienti congiuntamente dalle Stazioni Appaltanti e dagli operatori economici.

Oltre a pareri in sede precontenziosa, l'Autorità emette pareri ai sensi dell'art. 69 del Codice dei Contratti, fornendo alle Stazioni Appaltanti che ne facciano richiesta il proprio avviso in ordine alle condizioni particolari di esecuzione del contratto, prescritte nel bando o nella lettera di invito, dirette a preservare esigenze sociali ed ambientali, valutando la compatibilità delle stesse con il diritto comunitario.

Questi pareri, oltre a rafforzare l'attuazione dei principi contenuti nell'art.2, comma 2 del Codice, consentendo la subordinazione dell'economicità a criteri ispirati a esigenze sociali ed ambientali, contribuiscono all'attuazione della strategia Europa 2020 incentrata sulla promozione di una crescita sostenibile in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia entro l'anno 2020.

L'Autorità redige, infine, pareri in riferimento a quesiti con particolare significatività sociale, rilevanti sotto il profilo economico, inerenti questioni di diritto nuove e suscettibili di applicazione in casi analoghi o caratterizzate da motivati profili di urgenza, svolgendo così attività *moral suasion* nella sua qualità di interprete qualificato per dirimere le incertezze interpretative ed applicative delle discipline di settore.

Come già specificato in precedenza, tutti i documenti inerenti l'attività consultiva dell'AVCP confluiscono nel massimario pubblicato nel sito.

3.2.1 Il servizio di *contact center*

L'analisi dei servizi al pubblico, fornita dall'Autorità nel corso del 2011 attraverso il *Contact Center*, pone in luce interessanti elementi di valutazione sui fabbisogni che l'evoluzione normativa genera nel mercato vigilato e sulle strategie adottate dalla stessa Autorità per farvi fronte.

Con riferimento all'utilizzo del servizio di *Contact Center* da parte degli utenti, confrontando i dati sul numero di richieste gestite nel corso del 2010 con quelli relativi al 2011, si osserva una crescita esponenziale della domanda, registrata nel 2011, mediamente 6 volte superiore a quella del 2010.

Figura 1 - confronto tra richieste di supporto telefoniche pervenute al contact center nel 2010 e nel 2011. (nel periodo giugno-dicembre)

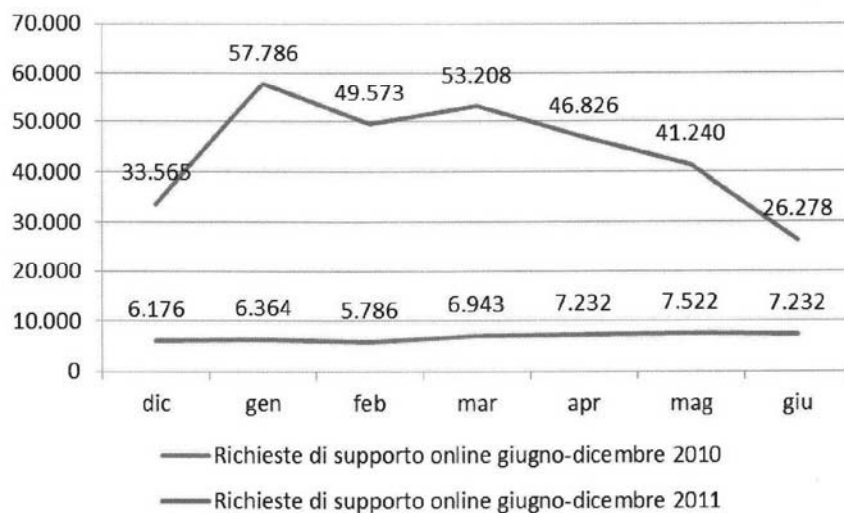


Figura 2 - confronto tra richieste di supporto off-line (a mezzo fax, e-mail, lettera) pervenute al contact center nel 2010 e nel 2011. (giugno-dicembre)

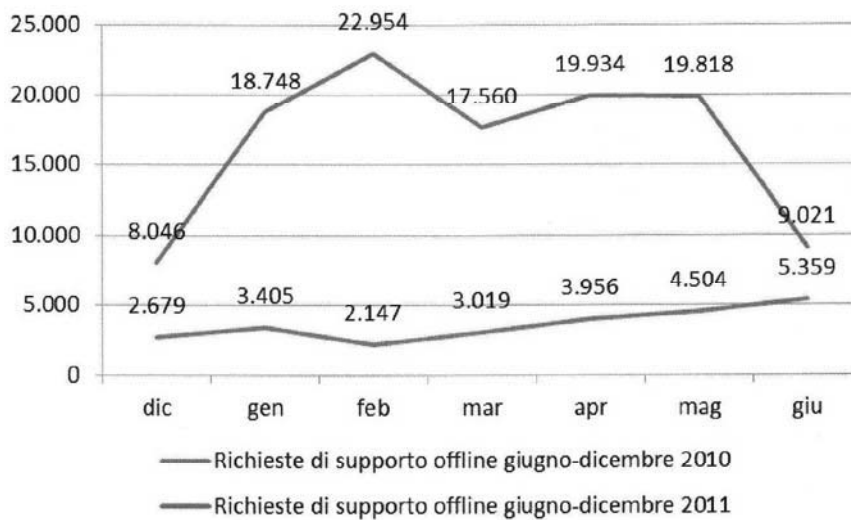
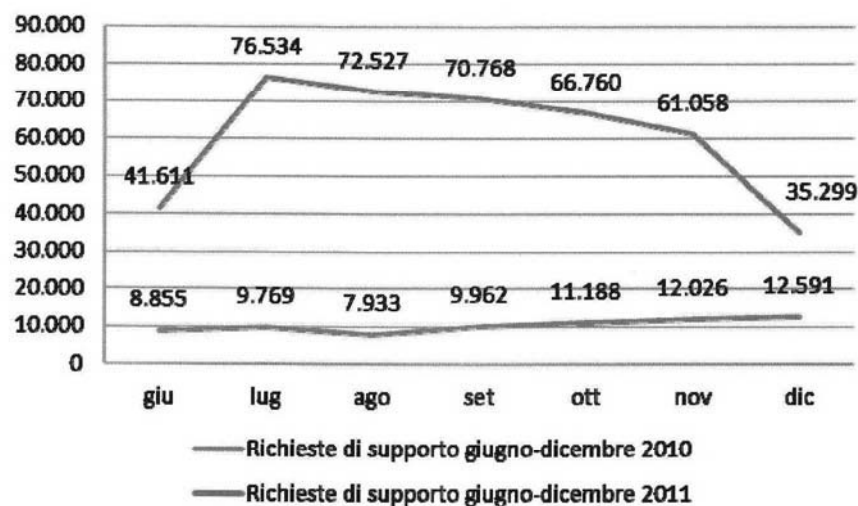


Figura 3 - confronto tra il totale delle richieste di supporto (on-line e off-line) pervenute al contact center nel 2010 e nel 2011 (giugno-dicembre)

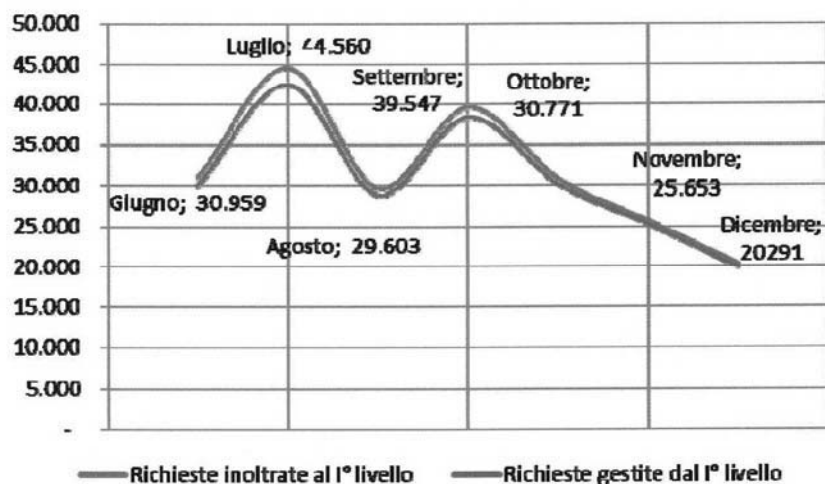


A determinare questa "impennata" nelle richieste rivolte all'Autorità, hanno contribuito l'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e della legge n. 136/2010 che, estendendo gli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici a tutti i contratti pubblici (indipendentemente dall'oggetto o dal valore economico dell'affidamento), e non solo a quelli superiori a determinate soglie economiche, ha aumentato esponenzialmente il numero dei contratti censiti tenuti all'acquisizione del CIG.

Il nuovo servizio di *Contact Center*, avviato a partire dal 1 giugno 2011, si è da subito dimostrato capace di soddisfare l'enorme numero di richieste di supporto indirizzate all'AVCP, come si evince dal seguente grafico, che fotografa l'andamento delle richieste pervenute attraverso il solo canale telefonico (numero verde) e la capacità del servizio di fornire ad esse una risposta.

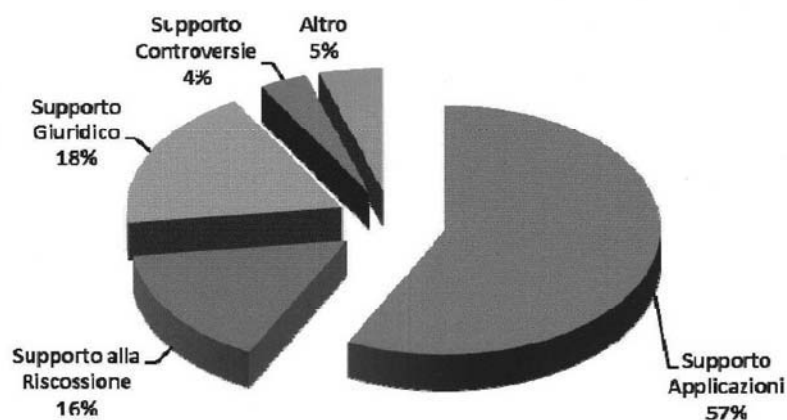
Il servizio di
contact center per
gli utenti

Figura 4 - confronto tra richieste pervenute on-line e richieste gestite dagli operatori di 1° livello



In particolare fa fronte alle richieste attraverso sistemi di *Interactive Voice Response* (IVR) di Centralino e *Contact Center*. Il servizio, i cui ambiti di esercizio sono rappresentati nella figura 5, è utilizzato in modo preminente per la soluzione di problematiche relative all'accesso alle applicazioni informatiche per l'invio dei dati sulle procedure di affidamento all'Osservatorio (abilitazione dei RUP, modifica CIG o schede del sistema SIMOG, segnalazione guasti, ecc.).

Figura 5 - aggregazione delle richieste di supporto per macro-ambiti



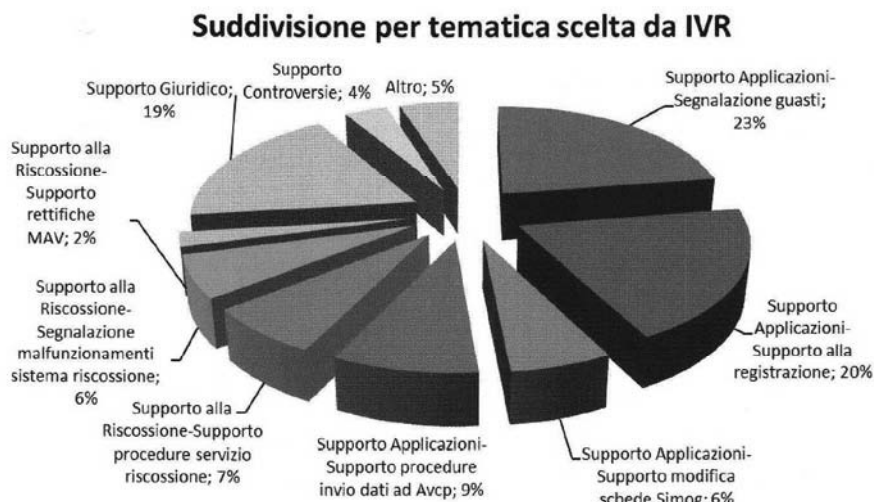
Si rileva che le esigenze di supporto riguardanti l'utilizzo delle applicazioni informatiche e gli altri bisogni espressi dall'utenza, rappresentata sempre dal grafico n. 5, sono prevalenti.

Contact center
di I e II livello

Con riferimento alla struttura del servizio, si ricorda che esso è articolato su due livelli, un *front end* (centralino e *contact center* di I livello) e un *back office* (*contact center* di II livello).

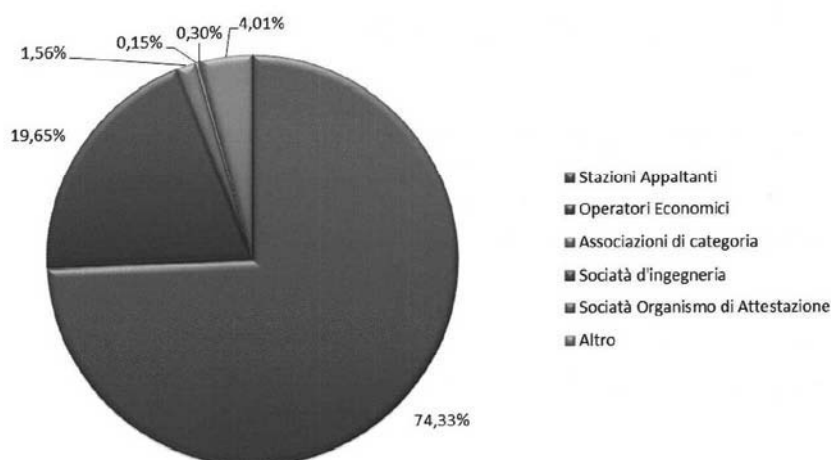
Anche in ragione delle recenti novità normative sono state adottate strategie gestionali finalizzate ad operare una puntuale selezione della domanda, identificando più efficacemente il bisogno informativo o la specifica esigenza di supporto espressa dall'utente. Si è tentato, altresì, di "specializzare" la risposta, prevedendo canali e *team* (*Skill Group*) dedicati alla risoluzione di specifici problemi. Il sistema IVR permette un accesso facilitato degli utenti ai vari servizi, guidandoli nella formulazione e identificazione del fabbisogno; correlativamente, le scelte operate dagli utenti nella navigazione sul sistema automatico e, quindi, la stratificazione della domanda per ambito tematico, producono informazioni che, attraverso la loro elaborazione statistica (Figura 6), consentono di monitorare e dimensionare correttamente i servizi attivati.

Figura 6 - analisi della domanda realizzata attraverso l'elaborazione dei dati ricavati da IVR



Analogamente, gli strumenti e le applicazioni di *customer relationship management* (CRM) utilizzati per la registrazione di tutti i contatti gestiti, consentono un più efficace *tracking* delle richieste (grazie al maggior numero di servizi e procedimenti tracciati attraverso CRM e al maggior numero di informazioni sull'utente gestite).

Figura 7- tipologie di utenti dei servizi di contact center tracciate dai sistemi di CRM



La piattaforma tecnologica utilizzata dagli operatori di *contact center* ha consentito, attraverso l'indicizzazione del motore di ricerca del sito *web* AVCP, delle principali banche dati e degli archivi contenenti tutti gli atti di indirizzo, di regolazione, pronunce dell'Autorità in materia di precontenzioso, vigilanza nonché i pareri espressi in materia di interpretazione della normativa sui contratti pubblici (ad oggi lo strumento di *Knowledge Management* è stato alimentato da oltre 1045 atti dell'Autorità e 260 FAQ), di valorizzare la base di conoscenza disponibile.

Si è registrato un rilevante incremento dei flussi cartacei tramite il protocollo dell'AVCP, esponenzialmente aumentati rispetto al corrispondente periodo del 2010, come riportato nelle tabelle che seguono.

Tab. 1 Numero delle partiche assegnate all'URP dal protocollo AVCP: periodo gennaio - maggio 2010 / gennaio - maggio 2011

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio
2010	2	2	7	4	22
2011	194	240	277	221	317

Tab. 2 Numero pratiche assegnate all'URP dal protocollo AVCP: periodo, rispettivamente, giugno - dicembre 2010 e giugno - dicembre 2011

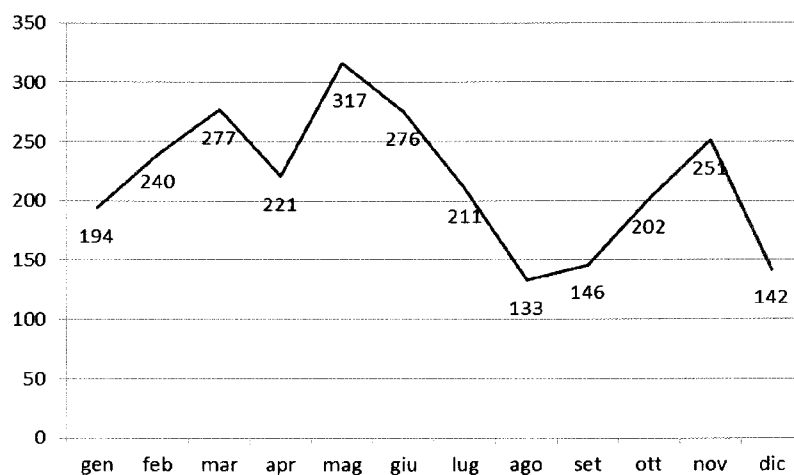
	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
2010	48	29	5	7	23	47	135
2011	276	211	133	146	202	251	142

Complessivamente l'URP ha gestito un volume di flusso documentale ordinario pari a circa 7000 pratiche/interventi come sotto riportato:

- protocollo interno (2600 pratiche circa); telefono, fax e mail; richieste (telefoniche e mail) di altri uffici dell'AVCP; 100 contatti/supporti;
- richieste giuridiche di III livello derivanti dal sistema di CRM del gestore del Contact Center; 1310 risposte specialistiche trattate;
- richieste di *skill group* provenienti dal sistema CRM del Contact Center; 3000 risposte supervisionate a campione.

Nel grafico successivo (n. 8) sono rappresentati il numero degli atti inviati all'URP per il tramite del protocollo generale e relativi all'intero anno 2011.

Figura 8 - Flusso delle pratiche assegnate all'ufficio URP dal protocollo nel corso del 2011



3.2.2 I pareri del precontenzioso

Come sopra rilevato, oltre ai servizi di *contact center* che offrono all'utente una prima, basilare, attività consultiva, il Codice attribuisce formalmente all'Autorità una funzione consultiva che si esplica nei numerosi pareri emanati nel corso dell'anno 2010 dei quali di seguito si riportano quelli più rilevanti. L'Autorità è stata chiamata ad esprimere un parere in merito alla possibilità per un operatore economico di concorrere contemporaneamente all'affidamento di due diversi lotti, in due distinte forme giuridiche, alla luce di quanto previsto dall'art. 37, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e dalla *lex specialis*.

Nel caso di specie, infatti, la *lex specialis* prevedeva espressamente la possibilità di contemporanea partecipazione da parte del medesimo operatore economico ad entrambi i lotti, fornendo precise indicazioni sulla modalità di presentazione dell'offerta e sui requisiti richiesti in capo all'operatore economico per la partecipazione a più lotti.

In base a tale previsione la Stazione Appaltante non avrebbe potuto escludere il concorrente che avesse presentato offerta come singolo per un lotto e come componente di un raggruppamento per l'altro lotto in quanto avrebbe finito per violare il principio di libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.), imponendo di fatto al concorrente di partecipare in una determinata forma giuridica ad entrambi i lotti, ed il principio di *par*

Partecipazione ad una gara in lotti in due distinte forme giuridiche

condicio tra i concorrenti (art. 2 D.lgs.163/2006) creando una discriminazione tra gli operatori in base alla forma di partecipazione alla gara.

Il dubbio espresso dalla Stazione Appaltante circa il comportamento da adottare nasceva però dalla presenza di un'altra clausola nella *lex specialis* che impediva la partecipazione alla gara di un'impresa in più di un raggruppamento (in forma individuale e all'interno di un raggruppamento), pena l'esclusione; tale previsione veniva espressamente estesa anche all'ipotesi di partecipazione a lotti distinti.

In ordine alla partecipazione a più lotti, era evidente il contrasto della *lex specialis*, sia con i richiamati principi di libertà dell'iniziativa economica e di *par condicio* tra i concorrenti, sia con il tenore delle altre disposizioni già richiamate. L'ambiguità della formulazione delle disposizioni della *lex specialis* ha offerto dunque lo spunto per una ricostruzione teleologicamente orientata della disciplina di gara e della norma di riferimento, ovvero l'art. 37, comma 7 del D.lgs. 163/2006 che vieta ai concorrenti di partecipare ad una medesima gara in più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ovvero di prendere parte ad una gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia già partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario.

L'Autorità ha così potuto precisare che il fine ultimo dell'art. 37 comma 7 e della previsione della *lex specialis* è quello di tutelare il corretto e trasparente svolgimento della gara prevenendo possibili turbative connesse alla violazione dei principi di segretezza delle offerte e *par condicio* dei concorrenti che potrebbero verificarsi se lo stesso operatore economico partecipasse in diverse forme alla medesima procedura di gara.

Nel caso sottoposto al suo esame, l'Autorità ha rilevato la presenza di due distinti affidamenti, poiché era espressamente prevista la possibilità per i partecipanti di concorrere all'aggiudicazione di uno solo o di entrambi i lotti, visto che per ciascun lotto poteva esserci un aggiudicatario con specifico contratto, pur essendoci un unico bando di gara.

L'Autorità ha affermato quindi che uno stesso operatore economico può partecipare contemporaneamente in forma singola per l'affidamento di

**Bando di gara per
affidamento di
voucher sociali**

un lotto e in raggruppamento per l'affidamento di un altro lotto della stessa gara, purché alla suddivisione in due lotti corrisponda la stipula di due distinti contratti.

Altro caso nel quale l'Autorità è stata chiamata ad esprimere il proprio avviso è quello relativo alla legittimità di un bando di gara per l'affidamento di un servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di *voucher* sociali. Il bando, in particolare, era stato censurato sotto diversi profili, dai requisiti di partecipazione richiesti, ai criteri di aggiudicazione e alla determinazione dell'importo a base di gara.

Nel caso in esame, la procedura riguardava in particolar modo *voucher* sociali finalizzati al sostegno del reddito per l'acquisto di prodotti presso esercizi commerciali accreditati. Si tratta di una specifica tipologia di *voucher* sociali per i quali è l'appaltatore che procede all'individuazione dei soggetti che entrano a far parte del *network* e le prestazioni da questi erogate hanno in parte natura commerciale, con conseguente possibilità di richiedere commissioni o sconti sul valore nominale dei titoli.

Nei bandi di gara relativi a tale tipologia di *voucher* le Stazioni Appaltanti possono richiedere prestazioni di natura logistica e/o gestionale – con particolare riferimento alla costituzione ed alla gestione del *network* – come tali ponderabili discrezionalmente – salvi i noti limiti di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità – adoperando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la fattispecie sottoposta all'esame, l'Autorità ha affermato che circa i requisiti di partecipazione richiesti, in tema di capacità economica e finanziaria del potenziale contraente prestatore dei servizi in parola, occorrerà tener conto solo della prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, commisurati al valore dello stesso, in modo da evitare la riduzione del numero dei partecipanti alla gara.

Sul punto, le previsioni del bando di gara esaminato sono state ritenute in linea con l'orientamento espresso dall'Autorità. Con riferimento ai criteri di aggiudicazione poi, nello specifico, si contestava l'attribuzione di un punteggio alla "diffusione capillare della rete di erogatori dei servizi" potenzialmente in grado di determinare un vantaggio a favore del fornitore

del servizio in scadenza, avendo questi già costituito la rete capillare di cui sopra. Nel merito si è ribadita l'opportunità che la Stazione Appaltante non consideri la rete di operatori di cui la società emettitrice già dispone al momento della presentazione dell'offerta, bensì richieda un'assunzione d'impegno, da parte del concorrente, all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione.

Anche con riferimento all'attribuzione di un punteggio alla "organizzazione aziendale", profilo censurato in quanto ritenuto premiante dei requisiti soggettivi del fornitore in scadenza o comunque di imprese di maggiori dimensioni, si è ritenuto che l'attribuzione in esame non fosse irragionevole o arbitrario, in quanto il requisito della "organizzazione aziendale" non si riferisce alle dimensioni delle imprese concorrenti, bensì all'organizzazione dello *staff* impegnato nell'erogazione del servizio (numero di risorse, attività, profili e formazione professionale).

Circa la determinazione dell'importo a base d'asta, è stato considerato corretto il calcolo basato sui ricavi medi annuali desunti dai precedenti contratti e derivanti dall'applicazione della percentuale minima di aggio prevista nella disciplina di gara da applicarsi alla rete degli esercizi commerciali convenzionati.

Da ultimo, circa l'ulteriore profilo della recessività del peso attribuito all'offerta economica, è stato ribadito che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non prevede il prezzo quale elemento decisivo al fine dell'individuazione dell'offerta aggiudicataria, nondimeno il prezzo rimane uno degli elementi da considerare ai fini della scelta del contraente, in modo da garantire che tale scelta avvenga sulla base di un giusto temperamento tra il peso da riconoscere all'offerta tecnica e quello da riconoscere all'offerta economica. Solo garantendo il temperamento tra i due elementi, qualità e prezzo, l'aggiudicazione avverrà secondo i parametri "più convenienti" per l'amministrazione, evitando un ingiustificato svuotamento sostanziale della componente economica dell'offerta.

È dunque da considerarsi illegittimo per contraddittorietà il criterio che riduca l'effettivo divario di punteggio assegnabile all'offerta economica

**Avvalimento
delle
certificazioni di
qualità**

fino a rendere quest'ultima scarsamente significativa ai fini dell'individuazione del vincitore della gara.

L'Autorità si è pronunciata in merito alla possibilità per un'ATI, priva della certificazione di qualità richiesta dal bando di gara, di partecipare alla gara avvalendosi della certificazione di qualità di un altro operatore economico.

Al fine di dirimere la questione prospettata, si è reso necessario ripercorre la genesi dell'istituto dell'avvalimento, onde verificare il suo ambito di applicazione, in quanto l'art. 49 del D.lgs. 163/2006, pur dettando una specifica disciplina in tema di avvalimento, non prevede espressamente la fattispecie posta all'attenzione dell'Autorità.

L'esegesi dell'istituto dell'avvalimento, originato dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea e successivamente previsto dalle Direttive 2004/18 (artt. 47 e 48) e 2004/17 (art. 54), recepite dall'art. 49 del Codice degli appalti, ha portato l'AVCP ad escludere dal suo ambito di applicazione i requisiti di ordine generale, tradizionalmente definiti di ordine pubblico o moralità. L'interpretazione è stata favorita nel tenore letterale dalle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e nell'art. 49 del Codice che non prendono in considerazione tali requisiti ai fini dell'avvalimento. È stata considerata, altresì, la natura sostanziale di tali requisiti che si riferiscono essenzialmente a condizioni soggettive del concorrente, dalle quali dipende la possibilità di partecipare alla gara. L'AVCP ha pertanto escluso la possibilità di avvalersi in gara della certificazione di qualità di altro operatore economico. Si rammenta, a riguardo, che il citato articolo 49 individua esattamente il contenuto della certificazione in esame, precisando che quest'ultima attesta *“l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità”*. La certificazione in esame, testimonia, quindi, il mero rispetto da parte dell'imprenditore della specifica normativa in materia di qualità che attesta che l'imprenditore opera in conformità a specifici *standard* internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. La certificazione di qualità, avendo natura di requisito soggettivo, non può pertanto essere oggetto di avvalimento.

L'orientamento sin qui espresso dall'Autorità si pone tra l'altro nel solco di una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa maggioritaria.

Infine, nel parere reso l'Autorità ha precisato che il concorrente privo della certificazione di qualità non è di per sé e solo per questo motivo carente dei mezzi economici, finanziari, tecnici o organizzativi necessari per eseguire le prestazioni di cui dovesse risultare aggiudicatario, bensì risulta privo di un certificato che attesti la sua ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualità. Alla luce di ciò, anche se un altro operatore gli mettesse a disposizione la propria certificazione di qualità e la relativa organizzazione d'impresa, la situazione soggettiva in cui verrebbe a trovarsi il concorrente ausiliato non cambierebbe, dal momento che continuerebbe a non ottemperare alle disposizioni in materia di qualità in relazione alla propria struttura d'impresa, con la quale partecipa alla gara ed è tenuto ad eseguire la prestazione.

Qualora poi il concorrente privo della certificazione di qualità per la propria organizzazione d'impresa decidesse di avvalersi, non solo di determinati beni aziendali di un terzo (mezzi, personale, ecc.), ma dell'intera struttura aziendale altrui "certificata" sotto il profilo della qualità organizzativa dei suoi processi produttivi, come nel caso sottoposto all'attenzione dell'AVCP, egli sarebbe tenuto ad eseguire tutta la commessa pubblica esclusivamente con la struttura avvalsa, con la conseguenza che, sotto il profilo operativo, la realizzazione della commessa sarebbe in realtà affidata alla conduzione dell'ausiliaria, mentre l'aggiudicatario sarebbe più o meno un intermediario.

Un tale risultato finirebbe per porsi in contrasto con l'art. 49, comma 10 del D.lgs.163/2006 secondo cui il contratto deve essere eseguito in ogni caso dall'impresa che partecipa alla gara, mentre l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ma anche con l'art. 118 del D.lgs. 163/2006 che fissa limiti ben precisi alla quantità di prestazioni subappaltabili, non essendo ammissibile il subappalto dell'intera prestazione dedotta in contratto.